



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO SICUREZZA
(Decreto Legge 11 Aprile 2025, n. 48)

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi - Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo.

Contributi di competenza a cura dei Settori:

- Legalità e Sicurezza;
- Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità;
- Commercio e Legislazione d'impresa;
- Credito, Incentivi e Politiche di coesione;
- Urbanistica e Rigenerazione Urbana.

Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (**c.d. Decreto sicurezza**) pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025](#); in vigore dal 12 aprile 2025.

Sommario

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3
1. Contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità (art. 2)	3
2. Documentazione antimafia: modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 codice antimafia (art. 3)	3
3. Modifiche in materia di concessione dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (art. 5)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI.....	4
1. Impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personale nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati: verifica preventiva esistenza abusi edilizi (art. 7).....	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	5
1. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa (art. 11)	5
2. Reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni: aggravante in caso di violenza o minaccia (art. 12)	6
3. Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico (art. 13, comma 1 lett. a), b) e c) e comma 2)	6
4. Blocco stradale (art. 14)	6
5. Assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana (art. 17).....	7
6. Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (art.18)	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE FORZE ARMATE	8
1. Violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale (art. 19, comma 1 lettere a), b), e c)	8
2. Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia (art. 21).....	8
3. Modifiche all'art. 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche (art. 24)	9
4. Inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (art. 25)	9
5. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni (art. 32)	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA	10
1. Sostegno agli operatori economici vittime dell'usura (art. 33)	10

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità (art. 2)

Intervenendo sull'articolo 17 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del sistema informativo istituito per le attività di noleggio di veicoli ai fini della prevenzione degli atti di terrorismo (piattaforma CaRGOS). In particolare: si estende la finalità di detto sistema alla prevenzione di altri reati di particolare gravità (art. 51, comma 3-*bis* c.p.p.); si dispone che gli esercenti l'attività di autonoleggio debbano comunicare oltre ai già previsti dati identificativi del soggetto richiedente il noleggio, anche i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. Viene quindi introdotta una nuova contravvenzione a carico degli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducenti, per il caso di mancata comunicazione dei dati, per la quale è previsto l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a 206 euro.

2. Documentazione antimafia: modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 codice antimafia (art. 3)

La norma opera una serie di modifiche in materia di documentazione antimafia. In particolare, il comma 1 estende alle imprese aderenti ai contratti di rete l'obbligo di fornire la documentazione antimafia, al fine di realizzare un maggior livello di integrazione tra il codice antimafia e il codice dei contratti pubblici, consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche alle "aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete".

La norma attribuisce al prefetto la facoltà – fino ad oggi riconosciuta al solo giudice - di escludere uno o più dei divieti e delle decadenze previste in materia di interdittiva antimafia, qualora accerti che l'applicazione degli stessi privi il titolare dell'impresa individuale, nonché la sua famiglia, dei mezzi necessari al sostentamento.

L'esclusione ha durata annuale e il prefetto valuterà la documentazione, presentata dal titolare dell'impresa, che dimostri l'impossibilità di sostentamento. Il prefetto, nel caso accerti tali situazioni, potrà disporre una o più misure amministrative di prevenzione collaborativa.

3. Modifiche in materia di concessione dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (art. 5)

L'articolo 5 sostituisce il comma 1 dell'art. 2-*quinquies* del D.L. n. 151 del 2 ottobre 2008, in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata. In particolare, la norma estende l'esclusione dei benefici nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado, dei destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a relativo procedimento o procedimento penale (ex art. 51, comma 3-*bis*). La norma prevede, altresì, che l'esclusione non si applichi qualora risulti che i beneficiari

abbiano interrotto, in via definitiva, al momento dell'evento, i rapporti familiari e affettivi con i predetti soggetti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

1. Impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personale nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati: verifica preventiva esistenza abusi edilizi (art. 7)

L'articolo in commento introduce delle modifiche al codice antimafia di cui al d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personale nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati. In particolare, il comma 1 lett *a*) opera un'estensione dei termini – dai 10 giorni previsti dalla normativa vigente a 30 giorni - per proporre ricorso avverso le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria.

La lettera *b*) dell'articolo in esame introduce, all'articolo 36 ("Relazione dell'amministratore giudiziario") del c.d. Codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011), il nuovo comma 2-*bis* con cui si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati illustri in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. Si prevede, inoltre, una rapida interlocuzione, entro 45 giorni, con gli uffici comunali competenti al fine di verificare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono, nello stesso termine temporale, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate, comunicando successivamente gli esiti del procedimento. La lettera *b*) in commento dispone altresì l'integrazione dell'attuale comma 3, del medesimo articolo 36, assicurando che l'amministratore giudiziario, anche proseguendo le interlocuzioni con gli uffici comunali competenti, completi le verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione.

La lettera *d*) dell'articolo in esame introduce, all'articolo 40 ("Gestione dei beni sequestrati") del medesimo Codice antimafia, il nuovo comma 1-*bis*, con il quale viene stabilito che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico, di cui alla lettera *d*), viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. Si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

La lett. *e*) introduce il nuovo comma 1-*novies* all'art. 41 ("Gestione delle aziende sequestrate") che modifica il meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dall'attività aziendale effettuate da parte del Giudice Delegato, prevedendo che il Tribunale verifichi con cadenza annuale il perdurare delle concrete prospettive e l'inesistenza di

patrimonio liquidabile. La mancanza di tali condizioni determina la cancellazione dal Registro delle Imprese.

La lett. *g*) modifica l'art. 45-*bis* - rubricato "Liberazione degli immobili e delle aziende" - prevedendo la risoluzione *ex lege* dei contratti di lavoro per i parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario del provvedimento definitivo di confisca o che sia condannato per associazione di tipo mafioso.

La lettera *h*) dell'articolo in esame, inoltre, introduce, all'articolo 48 ("Destinazione dei beni e delle somme") del Codice antimafia, il comma 15-*quater.1*. Tale nuova disposizione stabilisce, in linea con quanto previsto alla precedente lettera, la procedura per la tempestiva demolizione dei beni immobili confiscati affetti da abusi insanabili.

Infine, il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 53 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), prevedendo che tra gli interventi prioritari di messa in sicurezza del territorio e efficientamento energetico del patrimonio pubblico, per cui gli enti locali possono richiedere contributi al Ministero dell'interno, rientrino anche quelli sugli immobili che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha destinato all'ente medesimo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

1. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa (art. 11)

L'articolo introduce una nuova circostanza aggravante comune ed interviene su alcune norme del codice penale al fine di reprimere in maniera più incisiva il fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani.

In particolare, la norma introduce nell'articolo 61 c.p. la nuova circostanza aggravante comune dell'aver - nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio - commesso il fatto di reato nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto dei passeggeri.

Il secondo comma incide sulla fattispecie di reato di cui all'art 640 c.p. ("Truffa"), prevedendo la ricollocazione della cosiddetta minorata difesa - determinata dall'età avanzata della vittima - in un espresso comma - comma 3 - nel quale è inserita una specifica ipotesi di truffa aggravata.

In altre parole, la norma intende attribuire autonomo rilievo, nonché un inasprimento sanzionatorio per tale aggravante. Si prevede infatti la pena della reclusione da 2 a 6 anni e una multa da euro 700 a euro 3000 rispetto al precedente dettato normativo, che stabiliva la pena della reclusione da 1 a 5 anni e una multa da euro 309 a euro 1549.

La nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al suddetto nuovo terzo comma dell'articolo 640, è inclusa nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

2. Reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni: aggravante in caso di violenza o minaccia (art. 12)

Viene introdotto nel corpo dell'articolo 635 c.p. – danneggiamento – un nuovo terzo comma. Alla fattispecie semplice – chi commette il fatto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico – è punito con la reclusione da 1 a 5 anni – si aggiunge una fattispecie aggravata – nel caso in cui il delitto di danneggiamento oltre ad essere realizzato in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia commesso con violenza o minaccia – punita con la reclusione da 1 anno a 6 mesi da 1 anno a 6 mesi e con la multa fino a 15 mila euro.

3. Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico (art. 13, comma 1 lett. a), b) e c) e comma 2)

L'articolo 13, al comma 1, interviene sull'art. 10, commi 2, 5 e 6-*quater* del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2017) recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 lett. a) prevede l'estensione del DACUR (cd. Daspo urbano) a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora le condotte illecite siano state commesse nelle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

La lett. b) del medesimo comma 1 abroga il comma 5 del decreto di cui sopra, escludendo la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso a luoghi o aree specifiche individuate dal giudice.

Infine, la lett. c) modifica il comma 6-*quater* del decreto, estendendo la possibilità di applicare l'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'articolo 583-*quater* c.p. lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di un pubblico ufficiale – ex art. 583-*quater* c.p. – quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La norma di cui al comma 2 dell'art. 13 interviene sull'art. 165 c.p. ("Obblighi del condannato") prevedendo che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso (cd. "Daspo Urbano"), imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuato.

4. Blocco stradale (art. 14)

L'articolo prevede che il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, sia punito a titolo di illecito penale anziché di illecito amministrativo. Tale disciplina viene, inoltre, estesa ai casi di blocco delle linee ferroviarie.

In particolare, la pena ora prevista a carico di chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo ex art. 1-*bis*, comma 1,

del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 consiste nella reclusione fino ad un mese e nella multa fino a 300 euro. Qualora il reato sia commesso da più persone riunite, la pena consiste nella reclusione da 6 mesi a due anni.

5. Assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana (art. 17)

La norma consente ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana di assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, non solo nel caso in cui abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale (come attualmente previsto), ma anche nel caso in cui risultino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.

La norma prevede, inoltre, per tali enti territoriali, un incremento di spesa da euro 3.900.000 ad euro 5.850.000 per l'anno 2025 e ad 7.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (art. 18)

La disposizione in esame modifica la normativa relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L.), come stabilito dalla Legge n. 242 del 2016, allo scopo di evitare che l'assunzione di prodotti derivati dalle infiorescenze di canapa possa alterare lo stato psicofisico degli individui, favorendo comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica, l'incolumità delle persone o la sicurezza stradale.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 1 della Legge n. 242 del 2016, specificando che le misure di sostegno e promozione sono indirizzate esclusivamente alla filiera industriale della canapa. Inoltre, il comma 3 della stessa legge viene modificato, stabilendo che tali misure devono riguardare esclusivamente la coltivazione della canapa finalizzata alle attività previste dalla normativa. Un'altra modifica importante riguarda l'eliminazione dalla legge dell'impiego e del consumo finale di semilavorati, limitando la produzione di questi ultimi agli usi consentiti dalla legge. Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore comma, che chiarisce che la Legge n. 242 del 2016 non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche se semilavorate, essiccate o triturate, o contenenti estratti, resine e olii derivati.

La lettera *b*) modifica, invece, l'articolo 2 della Legge, stabilendo che la coltivazione della canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati, tra l'altro, al florovivaismo professionale, nonché alla produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge, nel rispetto dei limiti di contaminazione stabiliti con decreto del Ministro della salute (comma 2, lett. *g-bis*).

Viene introdotto un ulteriore comma che sancisce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze di canapa coltivata secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, della Legge n.

242/2016, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché dei prodotti contenenti tali infiorescenze, inclusi estratti, resine e olii derivati.

Infine, la lettera c) interviene sull'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sostituendo il riferimento al "Corpo forestale dello Stato" con il nuovo riferimento al "Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri". Inoltre, viene estesa l'attività di vigilanza anche alla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g-bis*) introdotta dal decreto, ovvero la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE FORZE ARMATE

1. Violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (art. 19, comma 1 lettere a), b), e c))

L'art. 19 reca modifiche agli artt. 336, 337 e 339 del codice penale, in materia di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lett. a) modifica l'art. 336 c.p. ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale") e introduce una nuova circostanza aggravante, che prevede l'aumento della pena - reclusione da sei mesi a cinque anni - fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un agente di polizia o di pubblica sicurezza.

La disposizione di cui al comma 1, lett. b) modifica l'art. 337 c.p. ("Resistenza a un pubblico ufficiale"), prevedendo l'aumento della pena - reclusione da sei mesi a cinque anni - fino alla metà se il fatto è commesso per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio.

Infine, le circostanze aggravanti speciali di cui al comma 1 dell'art. 339 - violenza o minaccia commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi o da persona travisata o da più persone riunite - in base alla nuova previsione della lett. c) del comma 1 dell'articolo in commento, si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici; in tal caso la pena è aumentata fino a un terzo (ex art. 64, comma 1, c.p.).

2. Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia (art. 21)

La norma prevede che le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario o a bordo di treni possano utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. Inoltre, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

Per l'attuazione di quanto sopra previsto, vengono destinati euro 4.956.804 per l'anno 2025, euro 7.929.754 per l'anno 2026 ed euro 10.602.656 per l'anno 2027, da distribuire tra le varie forze di polizia.

3. Modifiche all'art. 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche (art. 24)

La norma in esame rafforza la tutela di beni mobile e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, per finalità lesive dell'onore e del prestigio dell'istituzione cui il bene appartiene, con l'applicazione della pena della reclusione da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da euro 1.000 a euro 3.000, con aumento della pena detentiva nel Massimo (tre anni) e della multa (fino a euro 12.000), in caso di recidiva.

4. Inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (art. 25)

Viene disposto un inasprimento delle sanzioni previste dall'articolo 192 Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per i casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi disposto dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

In particolare, nei casi di mancata esibizione della documentazione richiesta (art. 192, comma 2), di mancato rispetto dell'ordine di non proseguire la marcia o di altra prescrizione a seguito di ispezione dei veicoli (art. 192, comma 3) e di mancato rispetto delle prescrizioni del personale militare per la circolazione di convogli militari (art. 192, comma 5) vengono aumentate le sanzioni amministrative prevedendo il pagamento di una somma da 100 a 400 euro e, attraverso una modifica all'art. 126 *bis* del C.d.S., la decurtazione di 3 punti della patente.

Nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi, ex art. 192, comma 1, Codice della Strada, è disposta, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 e la decurtazione di 5 punti della patente. Inoltre, in caso di recidiva della violazione nel biennio, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, nonché la decurtazione di 10 punti della patente.

Infine, per l'inosservanza dei posti di blocco, ex art. 192, comma 4 Codice della Strada, si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000, con la decurtazione di 10 punti della patente. In questa ipotesi, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

5. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni (art. 32)

La disposizione in esame introduce alcune modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, relative a nuove regole e sanzioni, principalmente per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la gestione dei documenti necessari per acquistare una scheda elettronica (S.I.M.).

In particolare, viene introdotto un nuovo comma all'articolo 30, il comma 19-*bis*, che prevede una sanzione amministrativa per le imprese che vendono le schede elettroniche (S.I.M.) e non rispettano gli obblighi di identificazione dei clienti. In caso di violazione, oltre alle sanzioni già previste, alle stesse si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.

Inoltre, vengono apportate modifiche all'articolo 98-*undecies* del codice, che stabilisce le regole per l'identificazione dei clienti che acquistano una S.I.M.. Se un cliente è cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, l'impresa acquisisce una copia del titolo di soggiorno del cliente ovvero il suo passaporto o un documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento in corso di validità; se il cliente ha smarrito i suoi documenti o gli sono stati rubati, l'impresa deve richiedere una copia della denuncia fatta alle autorità.

Infine, viene introdotta una disposizione che prevede che, nel caso in cui si tratti di soggetto condannato per sostituzione di persona, ai sensi dell'articolo 494 del codice penale, sia applicata la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

1. Sostegno agli operatori economici vittime dell'usura (art. 33)

La norma introduce un nuovo articolo alla legge del 7 marzo 1996 n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura. Il nuovo articolo 14-*bis* prevede l'istituzione di una nuova figura, un esperto che garantirà un supporto alle vittime del delitto di usura destinatarie del mutuo previsto dalla normativa in materia, sia in occasione della presentazione dei piani di investimento che nel successivo utilizzo della somma a disposizione per rientrare definitivamente nell'economia legale. Pertanto, la figura di ausilio prevista svolgerà funzioni di consulenza e di assistenza e dovrà essere iscritta nell'Albo tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Possono fare richiesta di iscrizione al suddetto Albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini, nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

L'incarico è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura, ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario ed ha durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta e revocabile nel caso in cui emergano azioni o omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti.